

## **DISPOSIZIONI E CRITERI ATTUATIVI DEL FONDO COMUNALE AFFITTI (FSA)**

### **ARTICOLO 1 – Finalità e criteri generali**

1 – Il Comune agevola l'accesso alle abitazioni in locazione occupate a titolo di residenza sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso il contributo promosso con proprie risorse.

2 – Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

3 – L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto:

- a) della situazione economica del nucleo familiare ivi compresi i soggetti fiscalmente a carico, nonché dei nuclei familiari ai quali appartengono i soggetti residenti nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- b) dei limiti massimi stabiliti al successivo art. 3;

4 – L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazioni sostituiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000 n. 130.

### **ARTICOLO 2 – Requisiti di accesso**

1 – Possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi in locazione primaria, titolari di un contratto di locazione registrato – nonché i titolari di contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione – che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi delle disposizioni di cui alla vigente normativa (Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286 e s.m.i);
- c) residenza anagrafica nel Comune di Moneglia da almeno due anni consecutivi. Tale requisito **dovrà** essere posseduto alla data di emanazione del Bando e **dovrà** essere mantenuto fino alla data di approvazione degli elenchi;
- d) titolarità di un contratto di locazione relativo ad unità immobiliare ad uso abitativo non incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito del territorio provinciale, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'IMU, sia superiore

a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% - degli alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune di Moneglia (Euro **112.293,58=**);

g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata e futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

h) valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a **Euro 12.500,00=**;

i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell’annualità 2017- dell’onere relativo al canone di locazione di alloggio sito nel Comune di Moneglia come risulta da idonea documentazione (ricevuta, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del locatore).

2 – I requisiti suddetti sono dichiarati dall’interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull’apposito modulo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445.

3 – In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione. La situazione economica complessiva di cui ai punti suindicati non dovrà superare i valori previsti;

4 – Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 o di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

### ARTICOLO 3 – Determinazione del contributo

L’incidenza delle spese alloggiative sul reddito si determina in base alla formula di seguito indicata:

|         |                     |
|---------|---------------------|
| $I_1 =$ | (R: CL)             |
| $I_2 =$ | 100: I <sub>1</sub> |

dove I rappresenta l’Incidenza delle spese alloggiative, R è la somma dei redditi della dichiarazione (desumibile dalla Attestazione ISEE) e CL è il Canone di locazione (calcolato in base alle ricevute di pagamento presentate).

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è **richiesta una dichiarazione ISEE (attestazione e DSU)-redditi anno 201, in corso di validità.**

Ai fini del calcolo dell’Incidenza delle spese alloggiative (I) sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore del reddito (R) del nucleo familiare richiedente qualora lo stesso, nell’anno corrente, abbia subito un abbattimento rispetto a quanto evidenziato nella Dichiarazione sostitutiva dovuto a :

j) licenziamento (non per giusta causa)

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| RR = | $(RP - ggD: 365 \times RP) + IOD$ |
|------|-----------------------------------|

Dove RR è il reddito ricalcolato

RP è il Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (desumibile dalla Dichiarazione ISEE - QUADRO F4)

ggD i giorni di Disoccupazione nell'anno corrente

IOD rappresenta l'Indennità ordinaria di Disoccupazione INPS (eventualmente percepita)

k) C.I.G. (*cassa integrazione guadagni*)

|      |  |
|------|--|
| RR = | $RP - (ggC : 365) \times (20\% \times RP)$ |
|------|--|

Dove RR è il reddito ricalcolato

RP è il Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (desumibile dalla Dichiarazione ISEE - QUADRO F4)

ggC i giorni di C.I.G. nell'anno corrente.

Il valore del reddito (R) del nucleo familiare richiedente (in presenza di situazioni di cui alle lettere j e k del presente articolo) risulterà dalla somma dei redditi (eventualmente ricalcolati) dei singoli componenti il nucleo familiare.

I limiti del contributo teorico concedibili dal Comune sono i seguenti:

| <b>I</b>             | <b>Contributo teorico</b> |
|----------------------|---------------------------|
| <b>I &gt; 60%</b>    | Euro 1.000,00-            |
| $50\% < I \leq 60\%$ | Euro 800,00-              |
| $40\% < I \leq 50\%$ | Euro 600,00-              |
| $30\% < I \leq 40\%$ | Euro 400,00-              |
| $10\% < I \leq 30\%$ | Euro 200,00-              |

Le domande con incidenza delle spese alloggiative (I) inferiore al 10% saranno **ESCLUSE**

***Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16 (Detrazioni per canoni di locazione) del DPR 22/12/1986 N. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.***

#### **ARTICOLO 4 – Mutamento situazione familiare**

Nel caso di intervenuto mutamento della situazione familiare entro il termine ultimo di presentazione della domanda è cura e responsabilità del richiedente aggiornare la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).

Nel caso di decesso o allontanamento del conduttore di alloggio dal territorio comunale o dall'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo, tra la data di presentazione della domanda e la data di approvazione degli elenchi degli aventi diritto, il contributo sarà devoluto a soggetto maggiorenne che, all'atto della presentazione della domanda, risulta residente con il firmatario e che continua a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi l'importo non sarà erogato fatta salva la sopravvenuta variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale di tutti i componenti il Nucleo Familiare originario.

## **ARTICOLO 5 – Termini e condizioni del procedimento**

1. Il termine per la consegna delle domande è fissato in 45 giorni.
2. L'Ufficio, ai fini dell'ammissibilità al contributo, deve:
  - \* verificare la regolarità della domanda presentata;
  - \* acquisire d'ufficio la documentazione di cui alla Direttiva 14/2011 del Min. P.A. e Semplificazione;
  - \* acquisire, se necessario, ulteriori informazioni da parte dell'istante in mancanza di espressa dichiarazione sulla domanda;
  - \* respingere le domande:
    - in caso di mancato perfezionamento della domanda, su richiesta dell'Ufficio;
    - consegnate al Protocollo o spedite (a mezzo raccomandata A/R) oltre i termini previsti;
    - sottoscritte da un soggetto diverso dall'intestatario della domanda;
    - prive della firma;
    - prive di fotocopia ricevute o documento originale equipollente attestanti il totale o parziale pagamento del canone di locazione per l'anno a cui si riferisce il Bando;
    - incomplete in quanto prive di dati essenziali;
    - non corredate dalla fotocopia del documento d'identità del firmatario della domanda quando non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla
  - \* provvedere alla formazione dell'elenco in ordine alfabetico dei soggetti aventi diritto sulla base di quanto previsto dai presenti criteri.
3. E' fatto riserva di poter modificare l'elenco nel caso di accertati errori di calcolo da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza del canone reddito;
4. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali;
5. Qualora lo stanziamento comunale risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, l'Ufficio procede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

## **ARTICOLO 6 – Modalità di liquidazione del contributo**

La liquidazione del contributo avviene ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011 "Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000,00 Euro e contrasto all'uso del contante".

Il beneficiario dovrà comunicare il proprio codice IBAN del conto corrente bancario o postale ovvero di carte prepagate o quello di soggetto maggiorenne facente parte del nucleo familiare originario per il quale permane il requisito della residenza con il firmatario.

Il mancato ricevimento del contributo non può essere imputato all'Ufficio nel caso di mancata tempestiva comunicazione di variazione di dati e/o modifiche delle condizioni di pagamento che dovranno pervenire prima della redazione dell'elenco degli aventi diritto.

## **ARTICOLO 7 – Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate e, per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Ufficio competente è tenuto a promuovere controlli a campione delle certificazioni I.S.E.E. La percentuale di controlli non può essere inferiore al 10% e

superiore al 50% delle certificazioni presentate per ciascun servizio o prestazione per le quali è previsto tale adempimento.

L'Ufficio competente comunica alla Guardia di Finanza l'elenco nominativo delle certificazioni Isee da controllare, suddiviso per ogni tipologia di servizio o di prestazione.

Le dichiarazioni Isee di coloro che dichiarano Isee zero verranno inviate alla Guardia di finanza.

La Guardia di Finanza provvede a trasmettere i verbali degli accertamenti.

### **ARTICOLO 8 - Sanzioni**

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale è tenuta a recuperare il contributo o il beneficio indebitamente erogato/beneficiario, fermo restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del succitato DPR.

Considerato che l'art. 4 della legge 300/2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter del codice penale, (trattasi di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato) e che il comma 2 ha depenalizzato tale reato prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente conseguita mediante la condotta illecita sia pari o inferiore ad Euro 3.999.95=, la competenza ad adottare ordinanza-ingiunzione, quindi alla irrogazione della sanzione amministrativa, nei casi "depenalizzati", spetta ai comuni i quali introitano anche i relativi proventi. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

A quanto sopra provvede il Servizio comunale che ha concesso i benefici di cui trattasi.

### **ARTICOLO 9 – Trattamento dei dati personali**

Il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.